

D.g.r. 18 novembre 2019 - n. XI/2469
Implementazione degli interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico (art. 5 l.r. 24 giugno 2014 n. 18) e promozione di azioni di mediazione familiare

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 2, comma 4, lett. b) dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia in base al quale la Regione tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali, avendo particolare riguardo ai figli;
- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» ed in particolare l'art. 2 comma 1 che individua, tra gli obiettivi, la tutela del benessere di tutti i componenti della famiglia con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sull'equilibrio psicofisico di ciascun componente;
- la l.r. 14 dicembre 2014, n. 34 «Politiche regionali per i minori»;
- la l.r. 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» ed in particolare l'articolo 11 che prevede che Regione Lombardia possa promuovere e sostenere unità di offerta innovative che comprendono altresì interventi di sostegno economico alle persone;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura adottato con d.c.r. IX/64 del 10 luglio 2018, che individua tra i risultati attesi dell'area sociale - Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - il sostegno ai genitori separati o divorziati in difficoltà economica di cui alla l.r. 18/2014;
- la legge regionale n. 18 del 24 giugno 2014 «Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori», e nello specifico gli artt. 4 e 5 della l.r. n. 18/2014 che promuove interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico;
- la d.g.r. n. 7545/2017 «Attuazione legge regionale 24 giugno 2014, n. 18 «Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori». implementazione interventi di sostegno abitativo per l'integrazione del canone di locazione;
- la d.g.r. n. 644/2018 «Interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico (art. 5 l.r. 24 giugno 2014, n. 18): integrazione e proroga d.g.r. n. 7545 del 18 dicembre 2017»;

Dato atto che la misura «Sostegno abitativo per l'integrazione del canone di locazione a favore di coniugi separati o divorziati» di cui alla d.g.r. 7545/2017 integrata dalla d.g.r. 644/2018 si sostanzia in:

- un contributo economico erogato dall'ATS pari al 30% del canone di locazione annuo erogato dalle ATS per un ammontare massimo di € 2.000,00 (nel caso di canone calmierato/concordato) e massimo di € 3.000,00 nel caso di emergenza abitativa o di canone a prezzo di mercato;
- un contributo aggiuntivo annuale erogato dall'ATS per un ammontare massimo di € 1.000,00, riconosciuto per un biennio, ai genitori separati/divorziati in condizione di grave marginalità sociale che aderiscono al progetto personalizzato di accompagnamento e di inclusione sociale predisposto dagli operatori territoriali;

Considerato che a seguito di quanto emerso dai risultati raggiunti si ritiene utile implementare i criteri di accesso approvati con le citate delibere n. 7545/2017 e n. 644/2018, affinché tale intervento identifichi con maggiore efficacia la situazione dei coniugi separati/divorziati che necessitano di sostegno sia mediante contributi sul canone di locazione o per l'emergenza abitativa sia attraverso interventi di mediazione familiare;

Ritenuto pertanto opportuno implementare gli interventi attraverso:

- l'integrazione dei requisiti di accesso, delle spese ammissibili, delle soglie minime e massime di ammissibilità, delle fasi e dei tempi del procedimento relativi alla misura di cui alla d.g.r. 7545/2017 integrata dalla d.g.r. 644/2018, così come specificato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la realizzazione di azioni di mediazione familiare quale modalità di risoluzione delle controversie nel contesto familiare,

così come specificato nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- l'incremento della dotazione finanziaria alle ATS di € 1.800.000,00, a valere sul capitolo 12.05.104.10182 del bilancio regionale 2019 così suddivisa:
 - € 500.000,00 destinata agli interventi di sostegno abitativo per l'integrazione del canone di locazione, da ripartire in base alla popolazione residente come da ultimo censimento ISTAT disponibile;
 - € 1.300.000,00 destinata agli interventi di mediazione familiare, da ripartire in base alla popolazione residente (0 - 18 anni) come da ultimo censimento ISTAT disponibile;

Dato atto che il presente provvedimento non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato in quanto i destinatari finali sono solo persone fisiche e gli intermediari sono soggetti pubblici (Agenzie di Tutela della Salute);

Stabilito di dare mandato alla DG Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità di adottare tutti gli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Ritenuto che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013;

Ritenuto, pertanto, di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, sulle pagine web di Regione Lombardia e di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi degli artt. 26/27 del d.lgs. 33/2013;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di modificare i criteri per accedere alla misura approvati con le delibere n. 7545/2017 e d.g.r. 644/2018 integrando i requisiti di accesso, le spese ammissibili, le soglie minime e massime di ammissibilità, le fasi e i tempi del procedimento, così come meglio specificato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di promuovere la realizzazione di interventi di mediazione familiare come specificato nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di incrementare la dotazione finanziaria di € 1.800.000,00, a valere sul capitolo 12.05.104.10182 del bilancio 2019 così suddivisa:

- € 500.000,00 destinata agli interventi di sostegno abitativo per l'integrazione del canone di locazione, da ripartire in base alla popolazione residente come da ultimo censimento ISTAT disponibile;
- € 1.300.000,00 destinata agli interventi di mediazione familiare, da ripartire in base alla popolazione residente (0 - 18 anni) come da ultimo censimento ISTAT disponibile;

4. di dare mandato alla Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità di adottare tutti gli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento;

5. di demandare alla struttura competente gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

———— • ————

ALLEGATO A

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
TITOLO	Implementazione degli interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico (art. 5 l.r. 24.06.2014 n. 18) e promozione di azioni di mediazione familiare.
FINALITÀ	Sostenere i coniugi separati o divorziati con figli, in particolare con figli minori o disabili, con un contributo economico per l'abbattimento del canone annuo di locazione di immobile adibito a propria abitazione, implementando gli interventi e apportando gli opportuni adeguamenti alla misura di cui alla d.g.r. 7545/2017 e s.m.i) sulla base dei risultati emersi.
PRS	12.5 Sostegno ai genitori separati o divorziati in difficoltà economica.
SOGGETTI DESTINATARI/ BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIONE	Coniuge con stato civile di separato/divorziato: a) con figli nati o adottati nel corso del matrimonio: - minori o maggiorenni (solo se in carico ai genitori) - disabili minori o maggiorenni in carico ai genitori; b) con un ISEE in corso di validità inferiore o uguale a € 30.000,00; c) residente in Lombardia da 5 anni; d) che non abbia riportato condanne con sentenze passate in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto – legge 23 febbraio 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	e) intestatario di un contratto di locazione regolarmente registrato o di un contratto provvisorio per emergenza abitativa (es. residence, housing o altra tipologia di alloggio). Possono accedere inoltre al contributo i genitori che si trovano a vivere in condizione di grave marginalità sociale e che risultano ospitati presso strutture di accoglienza o che vivono in condizioni precarie e non dignitose. A favore dei genitori separati o divorziati in situazione di grave marginalità si prevede un contributo economico aggiuntivo finalizzato alla realizzazione di un progetto personalizzato di accompagnamento e di inclusione sociale.
SOGGETTO GESTORE	Le Agenzie di Tutela della Salute – ATS - con compiti di istruttoria delle domande, di verifica dei requisiti e liquidazione del contributo.
DOTAZIONE FINANZIARIA	Risorse complessive € 6.900.000,00 di cui: • € 4.600.000,00 già assegnate alle ATS ai sensi della d.g.r. n. 7545/2017; • € 1.800.000,00 già assegnate alle ATS ai sensi della d.g.r. n. 644/2018; • € 500.000,00 a valere sul capitolo 12.05.104.10182 del bilancio 2019, suddivise per ATS in base alla popolazione residente.
FONTE DI FINANZIAMENTO	Risorse autonome regionali

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	Il destinatario della misura può beneficiare di un contributo per la durata di un anno dalla approvazione della domanda: • per l'emergenza abitativa • per l'abbattimento del canone di locazione • per ambedue le tipologie di intervento L'ammontare del contributo è pari al 40% della spesa sostenuta: • fino ad un massimo di € 2.500,00 nel caso di canone calmierato/concordato; • sino ad un massimo di € 3.500,00 per l'emergenza abitativa o nel caso di canone a prezzo di mercato. Il contratto di locazione deve essere intestato al destinatario della misura (o co-intestato con i familiari) e regolarmente registrato. Nel caso di contratto co-intestato ai due coniugi prima della separazione o del divorzio, il coniuge che mantiene la residenza nell'abitazione indicata nel contratto può far valere il contratto stesso come requisito per la partecipazione all'Avviso. Non sono invece considerati ammissibili contratti co-intestati a nuovi conviventi. E' assimilabile al contratto di locazione il contratto di godimento di cooperativa a proprietà indivisa. Il destinatario può essere anche assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà ALER, o dei Comuni, ad esclusione di chi risulta moroso nei pagamenti dovuti per la

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	locazione e/o di chi ha beneficiato di contributi regionali per il recupero della morosità incolpevole. In caso di genitore separato o divorziato in condizione <i>di grave marginalità</i>, oltre al contributo per l'emergenza abitativa o per l'abbattimento del canone di locazione della durata di anni due è riconosciuto, a seguito della definizione del progetto personalizzato e del patto di corresponsabilità, un contributo aggiuntivo annuo fino ad un massimo di € 1.000,00.
DEROGA PARZIALE	Nel caso in cui il coniuge sia rientrato temporaneamente nel nucleo familiare di origine si deroga alla verifica contestuale del requisito ISEE che dovrà essere perfezionato entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda, pena la perdita del contributo eventualmente assegnato. Tutti gli altri requisiti devono essere soddisfatti. Tale deroga non è valida nei casi in cui i genitori separati/divorziati dichiarino il rientro nel proprio Paese di provenienza. Nel caso di rientro nella famiglia origine il/la richiedente deve allegare alla domanda i seguenti documenti: • nel caso di rientro temporaneo il contratto di locazione presso un'abitazione diversa da quella della famiglia di origine; • nel caso di rientro definitivo il contratto di locazione, anche co-intestato con un familiare, relativo all'abitazione condivisa con uno o più membri della famiglia di origine.

Serie Ordinaria n. 47 - Giovedì 21 novembre 2019

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
REGIME DI AIUTO DI STATO	Non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato in quanto i beneficiari finali sono persone fisiche e gli intermediari sono soggetti pubblici ai quali il beneficio è concesso tenuto conto degli orientamenti della Commissione Europea attraverso la Comunicazione sulla nozione di aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01): • in relazione allo svolgimento della mission pubblica in ambito sociale, caratteristica basate sul principio di solidarietà di cui al paragrafo 2.3; • ad un'utenza stanziale sul territorio, come previsto al paragrafo 6.3.
INTERVENTI AMMISSIBILI	L'ammontare del contributo è pari al 40% della spesa sostenuta in un anno: • fino ad un massimo di € 2.500,00 nel caso di canone calmierato/concordato; • sino ad un massimo di € 3.500,00 per l'emergenza abitativa o nel caso di canone a prezzo di mercato. In caso di genitore separato o divorziato in condizione <i>di grave marginalità</i>, oltre al contributo per l'emergenza abitativa o per l'abbattimento del canone di locazione della durata di <i>anni due</i> è riconosciuto, a seguito della definizione del progetto personalizzato e del patto di corresponsabilità, un contributo aggiuntivo annuo fino ad un massimo di € 1.000,00.

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
SPESE AMMISSIBILI	• Intervento per l'emergenza abitativa • Canone annuo del contratto di locazione regolarmente registrato ed intestato al coniuge separato/divorziato destinatario della misura o cointestato a familiari. • Interventi previsti nel progetto personalizzato per il genitore in condizione di particolare vulnerabilità.
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	Procedura valutativa a sportello sino ad esaurimento delle risorse.
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DA PARTE DELLE ATS	Le domande dovranno essere caricate dal genitore sulla piattaforma informatica Bandi Online. Le domande sono assegnate per la relativa istruttoria alle ATS in base alla residenza anagrafica del richiedente.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	Bonifico dell'ATS sul conto corrente del genitore.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	I richiedenti devono presentare la domanda sulla piattaforma informatica Bandi Online.
DECORRENZA	In continuità con la misura di cui alla d.g.r. 7545/2017 e s.m.i. fino ad esaurimento delle risorse.

ALLEGATO B

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
TITOLO	Implementazione degli interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico (art. 5 l.r. 24.06.2014 n. 18) e promozione di azioni di mediazione familiare.
FINALITÀ	Sostenere i coniugi separati o divorziati con figli, in particolare con figli minori o disabili, con prestazioni di mediazione familiare erogate dai consultori o dai servizi sociali dei Comuni/Ambiti. Tali prestazioni sono complementari a quanto definito dalla d.g.r. n. 6131 del 23.01.2017 con oggetto "Aggiornamento del tariffario delle prestazioni consultoriali in ambito materno infantile".
PRS	12.5 Sostegno ai genitori separati o divorziati in difficoltà economica.
SOGGETTI DESTINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIONE	Coniuge con stato civile di separato/divorziato: a) con figli nati o adottati nel corso del matrimonio: - minori o maggiorenni (solo se in carico ai genitori) - disabili minori o maggiorenni in carico ai genitori; b) residente in Lombardia da 5 anni; c) che non abbia riportato condanne con sentenze passate in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto – legge 23 febbraio 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
SOGGETTO GESTORE	Le Agenzie di Tutela della Salute – ATS - con compiti di valutazione delle domande e di liquidazione del contributo per le prestazioni erogate mediante progetti individualizzati predisposti dai Consultori o dai Servizi Sociali dei Comuni/Ambiti.
DOTAZIONE FINANZIARIA	€ 1.300.000,00 suddivise per ATS in base alla popolazione residente (0/18 anni), a valere sul capitolo 12.05.104.10182 del bilancio 2019.
FONTE DI FINANZIAMENTO	Risorse autonome regionali.
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	La Mediazione Familiare è un processo collaborativo di risoluzione del conflitto in cui le coppie con figli sono assistite da un soggetto terzo imparziale (mediatore o equipollente) per comunicare l'una con l'altra e trovare una soluzione accettabile per entrambi, relativa ai problemi di riorganizzazione dopo la separazione. Le prestazioni erogabili sono complementari a quanto definito nella d.g.r. n. 6131/2017 "Aggiornamento del tariffario delle prestazioni consultoriali in ambito materno infantile" e vengono individuate mediante la definizione di un progetto individuale, con durata limitata al periodo di fine (mediante sentenza) del rapporto di coppia per garantire che, pur in presenza di un evento critico, venga recuperato un dialogo positivo, in particolare nei riguardi dei figli. Il contributo massimo assegnabile per tale intervento è pari a € 300,00 a persona/coppia.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato in quanto i beneficiari finali sono persone fisiche e gli intermediari sono soggetti pubblici ai quali il beneficio è concesso tenuto conto degli orientamenti della Commissione Europea

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	attraverso la Comunicazione sulla nozione di aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01): • in relazione allo svolgimento della mission pubblica in ambito sociale, caratteristica basata sul principio di solidarietà di cui al paragrafo 2.3; • ad un'utenza stanziale sul territorio, come previsto al paragrafo 6.3.
INTERVENTI AMMISSIBILI	Interventi di mediazione familiare attivati mediante operatori (mediatori, psicologi, assistenti sociali, educatori) afferenti ai consultori ovvero ai servizi sociali dei Comuni/Ambiti, a seguito di definizione di progetti individualizzati a favore di genitori separati o divorziati, in particolare con figli minori o disabili.
SPESE AMMISSIBILI	Prestazioni a carattere sociale per favorire la mediazione familiare quale modalità di risoluzione delle controversie utilizzata nel contesto familiare a seguito di separazione.
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	Procedura valutativa a sportello sino ad esaurimento delle risorse.
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DA PARTE DELLE ATS	Le domande dovranno essere caricate dall'operatore del consultorio ovvero del servizio sociale del Comune sulla piattaforma informatica Bandi Online. Le domande sono assegnate, per la relativa istruttoria, alle ATS competenti per territorio.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	Erogazione alla AssT ovvero al Comune/Ambito: ➤ di una quota pari all'80% dell'ammontare della prestazione, a seguito di approvazione del progetto individualizzato presentato;

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	➤ erogazione del saldo del 20% dell'ammontare della prestazione, a seguito della presentazione della rendicontazione di quanto erogato.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	La domanda viene presentata sulla piattaforma Bandi Online.
DECORRENZA	In continuità con la misura di cui alla d.g.r. n. 7545/2017 e s.m.i. fino ad esaurimento delle risorse.